



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta da:

Alberto Giusti	Presidente
Laura Tricomi	Consigliere
Rosario Caiazzo	Consigliere
Alessandra Dal Moro	Consigliere Rel.
Laura Scalia	Consigliere

Oggetto:

MINORI
STRANIERI

Ud.21/01/2026 PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 9113/2025 R.G. proposto da:

[REDAZIONE] rappresentato e difeso dall'avvocato [REDAZIONE]

-ricorrente-

contro

Procuratore Generale della Repubblica di Salerno

-intimato-

avverso il decreto della Corte d'Appello di Salerno n. 605/2024 depositato il 24/10/2024.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/2026 dal Consigliere Alessandra Dal Moro.

FATTI DI CAUSA

1. - [REDAZIONE] nato il 2.5.2006, propone ricorso per cassazione avverso il decreto emesso dalla Corte di Appello di Salerno -

Sezione Minorenni, pubblicato il 24.10.2024, che ha confermato la decisione del locale Tribunale per i Minorenni che aveva respinto la sua domanda volta ad ottenere ex art. 13 co.2 L. 47/2017 l'accertamento del diritto al prosieguo amministrativo della sua permanenza in comunità sino al compimento del ventunesimo anno di età per il completamento del processo educativo, scolastico e formativo in corso, rilevando la sopravvenuta maggiore età del medesmo, disponendo l'archiviazione del procedimento e dichiarando la propria mancanza di competenza in ordine alla protrazione della permanenza dello straniero non accompagnato presso la comunità.

Quanto alla sua storia personale, il ricorrente premette che, nel giugno 2023, era approdato a [REDACTED] e, quale minore straniero non accompagnato, veniva accolto per un mese nell'*'hot-spot* di [REDACTED] (Reggio Calabria); quindi, per effetto di provvedimento emesso dalla Prefettura di Salerno in data 4.8.2023, veniva collocato all'età di diciassette anni nel Centro governativo di prima accoglienza Cooperativa [REDACTED] in [REDACTED] ([REDACTED] Il Tribunale per i Minorenni di Salerno, con provvedimento del 20.3.2024, dopo avere accertato che il minore non aveva alcun legame familiare sul territorio italiano, aveva aperto la procedura di tutela con la nomina del tutore. Successivamente, nell'ambito del medesimo procedimento, in data 27.3.2024, veniva depositata dalla legale rappresentante della Cooperativa che gestiva il centro di accoglienza, anche in qualità di tutrice provvisoria, istanza per ottenere - ex artt. 25-31 RD 1404/1934 e succ. mod. - il prosieguo amministrativo al fine di protrarre la permanenza del ragazzo in regime di residenzialità presso la predetta struttura sino al compimento del ventunesimo anno di età, così da consentirgli di completare i percorsi educativi, scolastici e lavorativi in atto, anche in vista di un progetto di autonomia. Nel corso dell'udienza del 29.4.2024 il ragazzo riferiva di trovarsi bene nella comunità e la rappresentante di tale struttura evidenziava che era stato sostenuto a

livello psicologico, che stava frequentando un corso per apprendere la lingua italiana, corso prodromico all'avvio di una formazione professionale utile per diventare autista e spedizioniere, che praticava il calcio e che avrebbe stipulato un contratto stagionale presso un lido sito a [REDACTED]. Tuttavia il Tribunale per i Minorenni di Salerno, con decreto del 13.5.2024 confermava ora per allora il collocamento di [REDACTED] presso la struttura " [REDACTED] di [REDACTED] ([REDACTED] a far data dal 6/8/2023 in regime di residenzialità, ma disponeva l'archiviazione del procedimento perché il giovane era divenuto maggiorenne in data 2.5.2024, impugnata la facoltà dei Servizi Sociali Territoriali di disporre la protrazione della sua permanenza in comunità sino al compimento del ventunesimo anno di età ove avesse in corso processi educativi, scolastici e formativi da completare.

2.- In esito al reclamo, ex art. 739 c.p.c., la Corte di Appello di Salerno, ha confermato il provvedimento osservando:

a) che nell'ambito degli interventi di carattere amministrativo di competenza del Tribunale per i Minorenni in funzione di interventi educativi per minori in difficoltà di cui al R.D. n. 1404/1934 è previsto, nell'art.25, la possibilità di affidare temporaneamente il minore ai Servizi Sociali, misura che, secondo l'art. 29, cessa al compimento del ventunesimo anno di età (come confermato dall'art.23 della legge n. 39/75, istitutiva della maggiore età al compimento dei diciotto anni)

b) che l'art.13 l.n.17/2017 prevede una specifica previsione di affidamento ai Servizi Sociali di un minore straniero non accompagnato accolto nel nostro territorio fino al compimento del ventunesimo anno di età, finalizzato al completamento di un percorso educativo avviato, attribuendone la competenza al Tribunale per i Minorenni;

c) che tale norma va interpretata nel senso che il provvedimento in questione va emesso nei confronti di uno straniero che sia ancora minorenne;

d) che nella specie il reclamante era arrivato in Italia a circa 17 anni e tre mesi e che, dopo il collocamento nel CAS di [REDACTED] e l'avvio del progetto educativo personalizzato a seguito del quale era stata depositata l'istanza di prosieguo amministrativo, era stato, poi, necessario procedere all'ascolto sia del minore che del responsabile della struttura, attività che avevano implicato che all'atto della decisione il minore aveva compiuto i 18 anni e condotto all'archiviazione della procedura.

3.- Contro il decreto il ricorrente propone un unico motivo di ricorso. Il ricorso notificato a P.G. Cassazione, Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Salerno. Il Procuratore Generale ne ha chiesto l'accoglimento.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con l'unico motivo di ricorso si denuncia *error in iudicando ex art. 360 comma I n. 3 c.p.c.* in relazione all'art. 13 comma 2 della l. n. 47 del 2017, all'art. 3 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 e all'art. 28, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, laddove il provvedimento impugnato statuisce che la norma di cui all'art. 13 della l. n.47/2017 va interpretata nel senso che il provvedimento di affidamento ai Servizi Sociali «va emesso nei confronti di uno straniero che sia ancora minorenne», perché la domanda di autorizzazione del prosieguo amministrativo ex art. 13 c.2 L. 47 2017 era stata regolarmente attivata il 27/03/2024, quando il giovane era ancora minore di età, laddove la normativa prevede la competenza esclusiva del Tribunale per i Minorenni per l'affidamento in parola senza indicare la necessità che il suo prosieguo sia richiesto o autorizzato durante la minore età del beneficiario, atteso che detto prosieguo non è un nuovo procedimento ma si innesta in quello già aperto della tutela, e fermo il fatto che non possono andare a discapito del ricorrente i tempi del procedimento giudiziale di competenza del Tribunale.. Del resto la stessa predisposizione di "misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo" (art. 13, comma 2), sarebbe volta ad escludere il pericolo

che con il raggiungimento della maggiore età, siano improvvisamente recise le misure di sostegno apprestate, in considerazione del maggiore livello di sovraesposizione della condizione giuridica e psicologica dei minori stranieri non accompagnati a tutela dei quali l'ordinamento appresta specifiche garanzie (ad es. l'ammissione al gratuito patrocinio, anche per la richiesta di mera consulenza legale, o la possibilità dell'assistenza affettiva e psicologica nel corso del procedimento) e ha previsto - con la L. n. 47 del 2017, integrata, quanto alle norme di competenza, con le modifiche di cui al d.lgs. n. 220 del 2017 - una semplificazione procedimentale, affidando la competenza interamente al Tribunale specializzato, titolare della competenza amministrativa e funzionale di carattere rieducativo, sia per l'apertura della tutela che per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte.

2. – Il motivo è fondato.

Il sistema normativo predisposto per i minorenni stranieri non accompagnati prevede la predisposizione di «*misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo*» (art. 13, comma 2, Legge 7 aprile 2017) norma che testualmente afferma: «*Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età*».

Nella sua formulazione letterale la norma prevede che il prosieguo amministrativo può essere disposto «*al compimento della maggiore età*», senza alcuna specificazione di termini entro i quali l'istanza dovrebbe essere formulata. Come osservato dal Procuratore Generale i giudici di merito procedono in materia con prassi interpretative diverse: alcuni

Tribunali esigono che l'istanza sia depositata prima del compimento dei diciotto anni, dichiarando il non luogo a provvedere per le istanze presentate subito dopo il compimento della maggiore età dell'interessato; altri non pongono detto limite ritenendo che la normativa non individui un termine di ammissibilità della domanda, ben potendo la medesima essere presentata anche dopo il raggiungimento dei diciotto anni; altri ancora richiedono che la minor età debba persistere al momento dell'adozione del provvedimento (come accaduto nel caso in esame). Proprio tale diversità di prassi ha suggerito l'opportunità di trattazione del ricorso in pubblica udienza onde giungere ad una decisione in funzione nomofilattica.

3.- Ciò premesso, trattandosi di interpretare un testo normativo, va ricordato che, in base all'art. 12 delle preleggi, deve tenersi conto del suo significato letterale e nell'ipotesi in cui l'interpretazione letterale non sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, deve farsi ricorso al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca dell'intenzione del legislatore, ovvero della *ratio legis*; e che, laddove, come già affermato da questa Corte, «*la lettera della norma risulti ambigua, l'elemento letterale e l'intento del legislatore, insufficienti in quanto utilizzati singolarmente, acquistano un ruolo paritetico in seno al procedimento ermeneutico, sì che il secondo funge da criterio comprimario e funzionale ad ovviare all'equivocità del testo da interpretare (Cassazione civile, sez. I, 06/04/2001, n. 5128)*» (Cass. n. 20357/2017).

3.1- Nella specie non c'è dubbio, da un lato, che la formulazione letterale della norma non prevede un termine entro il quale vada esercitato il diritto di agire in giudizio per ottenere la prosecuzione dell'affidamento ai Servizi Sociali ivi previsto, limitandosi la norma ad affermare che «*al compimento della sua maggiore età*» «*il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto*

*motivato, l'affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età»; e, dall'altro, che la *ratio* della norma – come sottolineano sia il ricorrente che il Procuratore Generale – sia quella di escludere il pericolo che, con il raggiungimento della maggiore età, siano bruscamente interrotte le misure di sostegno apprestate per il minore, vanificando tutto il percorso formativo antecedente e, perciò, di consentire la prosecuzione di «*un percorso di inserimento sociale*» già «*intrapreso*». Ciò conduce a ritenere che la relativa istanza debba essere proposta a ridosso del compimento della maggiore età, vale a dire o prima o subito dopo, giacché l'espressione «*al compimento della maggiore età*», va intesa indicare semplicemente il presupposto del sorgere del diritto al prosieguo amministrativo di una misura di già disposta nei confronti del minore e non, invece, né come termine iniziale né – tantomeno – come termine finale dell'esercizio di detto diritto giacché in quest'ultimo caso finirebbe per tradursi in un termine di decadenza introdotto in via interpretativa laddove, come noto, vige in punto il principio di tassatività dei termini stabiliti – appunto – a pena di decadenza.*

Pertanto, il presupposto applicativo indicato dalla Corte di merito di Salerno (che ha considerato il raggiungimento della maggiore età al momento della decisione come una circostanza impeditiva alla emanazione del provvedimento) contrasta sia con la formulazione letterale della norma, che non prevede un termine entro cui vada esercitato il diritto di agire in giudizio per ottenere la prosecuzione dell'affidamento ai Servizi Sociali ivi previsto, sia con la sua *ratio* essendo la norma diretta proprio a consentire il prolungamento del percorso di integrazione anche dopo la maggiore età e fino ai ventuno anni, senza che possa interferire con tale *ratio* il tempo processuale necessario per giungere alla decisione, che non può evidentemente andare a discapito del richiedente.

Conclusione, questa, che è rafforzata dalla considerazione del Procuratore Generale, che il Collegio condivide, per cui la norma stessa indica - quale giudice competente - il Tribunale per i minorenni, cui attribuisce una competenza funzionale ultra-attiva che si estende oltre la maggiore età e fino al compimento del ventunesimo anno appositamente con lo scopo di portare a termine e di non vanificare i piani di integrazione già predisposti e sin lì proficuamente attuati; con la conseguenza che il Tribunale per i minorenni opera legittimamente laddove dispone il proseguo amministrativa anche per la fascia di età diciotto- ventuno anni dop il compimento del diciottesimo anno laddove sia dimostrata compiutamente l'esigenza di completare l'iter già avviato positivamente.

Pertanto va affermato il principio di diritto per cui «il diritto previsto dall'art. art. 13, comma 2, Legge 7 aprile 2017 in capo ad un minore straniero non accompagnato di chiedere di completare il percorso di inserimento sociale intrapreso mediante la prosecuzione dell'affido ai Servizi Sociali laddove il prolungamento del supporto sia volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, può essere esercitato dai soggetti legittimati con la proposizione della relativa istanza al compimento della maggiore età – ovvero subito prima o subito dopo – sicchè tale compimento non determina la decadenza dall'azione eventualmente intrapresa e il Tribunale per i Minorenni opera legittimamente anche per la fascia di età superiore ai diciotto anni purché si rientri nella fascia diciotto- ventuno anni e sia dimostrata compiutamente l'esigenza di completare l'iter già avviato positivamente».

5.- In conclusione il ricorso va accolto. Ne consegue la cassazione del decreto gravato con rinvio alla Corte d'Appello di Salerno in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del presente grado di legittimità.

P.Q.M.



La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto con rinvio alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione che provvederà anche sulle spese relative al presente giudizio di legittimità.

In caso di diffusione omettere le generalità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile
del 21.1.2026.

Il Consigliere

Il Presidente

Alessandra Dal Moro

Alberto Giusti